



**Università
degli Studi
di Palermo**

**Direzione Generale
Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo
Settore Medicina del Lavoro e Radioprotezione**

Ai Presidente della Scuola di Medicina

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Poli Decentrati

Ai Responsabili dei Centri di Servizio di Ateneo

Ai Dirigenti delle Aree amministrative

Ai Responsabili dei Servizi Speciali

Ai Responsabili dei Servizi Professionali

Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti

A tutto il Personale dell'Ateneo

Oggetto: Circolare “La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento”.

La presente circolare affronta il tema della tutela della salute e della sicurezza delle “lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento” – di seguito denominate “lavoratrici madri” – in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo. Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici dell'Ateneo, così come definite sia dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, sia dall'art. 12, c. 1, del “Regolamento per la Sicurezza” emanato con D.R. n. 3939/2015 il 29/10/2015.

Nell'introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge: “La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana. La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e le regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile.”

Le norme legislative sulla tutela delle “lavoratrici madri” fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio e, fra questi, il principio fondamentale è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono



presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché della natura, del grado e della durata dell'esposizione, al fine di potere valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle "lavoratrici madri" e definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione lavorativa, le norme riportano una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e quindi incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento, per cui l'esposizione della lavoratrice a queste mansioni o agenti di rischio è vietata.

La presente circolare è il frutto del contributo e della collaborazione del Personale dei sottoelencati Uffici dell'Ateneo di Palermo, che a vario titolo si occupa delle procedure amministrative inerenti alle lavoratrici in gravidanza:

- U.O. Carriere Professori di prima e seconda fascia
- U.O. Carriere Ricercatori Universitari e a tempo determinato
- U.O. Dottorati di ricerca
- U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca
- U.O. Assegni di ricerca
- U.O. Gestione banche dati e contratti di ricerca
- U.O. Gestione presenze e trattamento accessorio - Personale T.A.

Al singolo Ufficio, in relazione alla categoria di appartenenza, si rimanda per specifiche procedure amministrative.

L'esigenza della circolare è nata dalla constatazione che, nel nostro Ateneo, vi è una notevole presenza di lavoratrici che svolgono diverse mansioni lavorative e tale numerosità giustifica la necessità di fare chiarezza su alcuni punti che caratterizzano il percorso che ogni donna deve attuare, quando si trova in gravidanza, a tutela della propria salute e di quella del nascituro, già durante la gestazione, nel periodo del post-partum e nel periodo di allattamento.

Tutto quanto premesso, questa circolare si rivolge a tutte le lavoratrici dell'Ateneo e per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si chiede che, nelle situazioni in oggetto, per ottemperare a quanto prescritto dal D. Lgs. 151/01 ed ai sensi della Legge n. 145/2018, gli intestatari della presente, gli Uffici Competenti dell'Amministrazione Centrale e le lavoratrici stesse, seguano le procedure successivamente descritte.

PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE

Data l'eterogeneità delle attività lavorative presenti in Ateneo, per la presenza di aule, uffici, laboratori, officine, ecc., le lavoratrici possono svolgere mansioni che **non comportano rischi per la salute** della donna, anche in caso di gravidanza, oppure possono svolgere attività che **mettono a rischio la salute** propria o quella del nascituro (vedi Allegati A, B, e C del D. Lgs. 151/01), come ad esempio quelle che comportano la movimentazione manuale dei carichi, l'utilizzo di agenti fisici quali radiazioni ionizzanti, l'esposizione ad agenti biologici, ad agenti chimici, ecc.



Dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza, sia nel **primo che nel secondo caso**, la lavoratrice deve informare del suo stato il proprio Responsabile di Struttura utilizzando la **“Dichiarazione di stato di gravidanza”**, debitamente protocollata (**vedi allegato 1**) allegando a questa un **certificato medico** redatto dallo specialista Ginecologo, (conformemente all'art. 14 del D.P.R. 25/11/76 n. 1206).

In seguito alla ricezione della **“Dichiarazione di stato di gravidanza”** il Responsabile della Struttura di appartenenza verificherà se l'attività svolta dalla dipendente in gravidanza la espone a rischi lavorativi per la salute o meno.

Nel caso di mansioni che non comportino rischi per la salute la lavoratrice, che, a seconda della propria categoria di appartenenza (Docente, Ricercatrice, Dottoranda, Borsista, Assegnista, Personale T.A.), trasmetterà una copia della **“Dichiarazione di stato di gravidanza”** ed una copia del certificato medico agli Uffici Competenti dell'Amministrazione Centrale sopra elencati, potrà continuare a svolgere la sua attività lavorativa fino al periodo dell'astensione obbligatoria, ovvero due mesi precedenti al parto e tre mesi successivi ad esso, per complessivi cinque mesi, secondo l'art. 16 del D.L.gs 151/01, tranne che la lavoratrice non intenda avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 del citato Decreto in materia di flessibilità del congedo di maternità o da quanto previsto dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Nel caso in cui la mansione svolta comporti rischi per il nascituro e/o la lavoratrice, la stessa invierà sempre una copia della **“Dichiarazione di stato di gravidanza”** ed una copia del certificato medico agli uffici sopracitati ed in più, il Responsabile della Struttura, sentiti il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente di pertinenza**, destinerà immediatamente la dipendente ad attività non a rischio per tutto il periodo della gravidanza assegnandole una mansione che non comporti rischi che possano arrecare danno alla salute della madre e/o del bambino.

In entrambi i casi esaminati, la lavoratrice in gravidanza deve presentare agli uffici sopraindicati, entro la **ventottesima** settimana di gravidanza, un ulteriore certificato medico indicante la data presunta del parto ed una volta avvenuto il parto, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, così come previsto dall'art. 21 del D.L.gs 151/01.

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLA “FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ”

Fermo restando il periodo di cinque mesi di astensione obbligatoria, il D.L.gs. 151/01 al comma 1 dell'art. 20, prevedeva la possibilità di spostare in avanti la finestra temporale ed usufruire, quindi, della **“flessibilità del congedo di maternità”** ovvero la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

La **Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018** ha introdotto, in realtà, una importante novità in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2019 la lavoratrice ha potuto scegliere di fruire di tale congedo solo dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, previo parere favorevole del Ginecologo del SSN o con esso convenzionato e del Medico Competente.



Da quando descritto si evince che la gestante ha la possibilità di usufruire della flessibilità sia dall'ottavo mese di gravidanza, sia dalla data del parto.

Pertanto, la lavoratrice che intenda usufruire dell'istituto della flessibilità del congedo di maternità, tra l'inizio della **ventottesima e la fine della ventinovesima settimana** di gravidanza, deve necessariamente fare richiesta al Responsabile della propria Struttura ed al Responsabile del Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione, utilizzando il fac-simile di domanda riportato nell'**Allegato 2**, debitamente protocollato. Alla suddetta domanda andrà allegato un certificato medico redatto dal Ginecologo del SSN o con esso convenzionato, che tra le altre indicazioni riporti la dicitura:

- nel caso di richiesta di flessibilità dall'VIII mese di gravidanza: **"In atto non sussistono controindicazioni all'espletamento dell'attività lavorativa sino al compimento dell'ottavo mese di gestazione né per la gravida né per il nascituro"**.
- nel caso di richiesta di flessibilità dal IX mese: **"In atto non sussistono controindicazioni all'espletamento dell'attività lavorativa sino alla data presunta parto, né per la gravida né per il nascituro"**.

Il Medico Competente, a cui il Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione inoltrerà la richiesta di flessibilità, fisserà una data per la visita medica di controllo, a seguito della quale emetterà un parere di idoneità o di non idoneità alla prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa sino al periodo massimo previsto.

Il Medico Competente rilascerà una copia del parere alla dipendente, una al Responsabile della Struttura ed una al Settore di Medicina e di Radioprotezione d'Ateneo, per i provvedimenti di competenza.

Inoltre, nell'eventualità che la lavoratrice in gravidanza, che avesse già optato per la flessibilità dall'ottavo mese, decidesse di usufruirne dalla data del parto, dovrà inoltrare nuovamente, tra l'inizio della **trentaduesima e la fine della trentatreesima settimana** di gravidanza, richiesta al Responsabile della propria Struttura ed al Responsabile del Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione utilizzando il fac-simile di domanda riportato nell'**Allegato 3**, corredata della certificazione rilasciata dal Ginecologo convenzionato con il SSN e debitamente protocollata.

Il periodo di flessibilità, anche se già accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto) espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti così come indicato dalla Circolare INPS n. 152 del 4/9/2000 esplicativa della Circolare Ministeriale n. 43 del 7/7/2000 sull'art. 12 della Legge n. 53 del 8/3/2000.

Più precisamente, tale ipotesi può verificarsi con l'insorgere di un periodo di malattia generica o specifica della gravidanza, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico espresso precedentemente nella certificazione del ginecologo e, eventualmente, in quella del Medico Competente.

In questi casi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria ordinaria non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo
Settore Medicina del Lavoro e Radioprotezione

Alla ripresa dell'attività lavorativa, dopo la nascita del bambino, quando la lavoratrice madre ritornerà nel proprio posto di lavoro, saranno riattivate le procedure previste nei protocolli sanitari istituiti dai Medici Competenti, relativi alle singole mansioni svolte, ai fini della Sorveglianza Sanitaria.

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Sorce

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri